



Controllo periodico degli impianti

Nessuna ingerenza grave nella sfera privata

I gestori di reti, gli organi di controllo indipendenti, i servizi d'ispezione accreditati e l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI sono di tanto in tanto confrontati con proprietari, che rifiutano il controllo periodico degli impianti elettrici, affermando di non gradire l'ingerenza di estranei nei loro locali privati. Nonostante la grande importanza attribuita in Svizzera alla protezione della sfera privata, il proprietario deve consentire il controllo periodico degli impianti elettrici a bassa tensione in tutti i locali privati.

Secondo l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.

In virtù delle sentenze del Tribunale federale (2C_1/2009 dell'11 settembre 2009) e del Tribunale amministrativo federale (A-5162/2012 del 13 dicembre 2012) la protezione della sfera privata non può essere utilizzata come argomento contro il controllo degli impianti.

Un controllo, che viene eseguito solo ogni 20 anni, non costituisce una ingerenza grave nella sfera privata. Al riguardo sussiste una sufficiente base giuridica a livello di ordinanza (nell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT; RS 734.27]). Inoltre, l'intervento sancito dalla legge (il controllo periodico) corrisponde all'interesse pubblico ed è proporzionato allo scopo.

Esposizione dei fatti

Il Tribunale federale ha dovuto valutare i seguenti fatti. Dopo aver esortato senza successo i proprietari di un edificio residenziale e intimato loro più volte di fornire il rapporto periodico di sicurezza per gli impianti elettrici a bassa tensione, in applicazione dell'art. 36 cpv. 3 OIBT il gestore di rete ha trasmesso la questione all'ESTI per la rispettiva esecuzione. In conseguenza di ciò l'Ispettorato ha chiesto ai proprietari di inoltrare il rapporto di sicurezza al gestore di rete per questo oggetto entro un determinato termine, minacciando in caso di omissione di emanare una decisione ammini-

strativa soggetta a tassa. Dopo che questa scadenza è stata lasciata trascorrere infruttuosamente, l'ESTI ha emanato la decisione comminata e ha obbligato i proprietari a inoltrare il rapporto di sicurezza entro una determinata data. In caso di omissione ha comminato una multa disciplinare fino a 5000 franchi. L'ESTI ha fissato la tassa per l'emanazione della decisione a 500 franchi.

Contro tale tassa i proprietari si sono opposti senza successo dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Infine i proprietari hanno presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza del Tribunale amministrativo federale venga annullata e che il controllo venga effettuato solo per l'allacciamento domestico, il quadro elettrico, il riscaldamento elettrico ad accumulo, lo scaldacqua (boiler) e l'impianto della piscina all'aperto. I ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e della loro abitazione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 Cost. Inoltre hanno fatto valere il fatto che la OIBT non cita testualmente che agli organi di controllo debba essere consentito l'accesso a tutti i locali privati dotati di impianti elettrici. Oltre a ciò, in passato avrebbero fatto brutte esperienze con aziende di controllo elettrico; da un lato criticano il loro modo di presentarsi, dall'altro mettono in discussione la diversa struttura dei prezzi.

Base giuridica

La protezione della sfera privata ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 Cost. è un diritto fondamentale. Secondo l'art. 36 Cost. le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, de-

vono in linea di principio essere previste dalla legge medesima. Inoltre, le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate dall'interesse pubblico e devono essere proporzionate allo scopo.

In questo caso specifico il Tribunale federale commenta che le misure di controllo statali nella casa hanno comportato una violazione del diritto fondamentale di cui all'art. 13 cpv. 1 Cost. Ciò riguarda in particolare il controllo degli impianti elettrici da parte di un organo di controllo prescritto dallo Stato, in quanto quest'ultimo deve poter avere accesso a tutti i locali privati. Il controllo di impianti elettrici si limita tuttavia a tali impianti e non è paragonabile a una perquisizione domiciliare, che in particolare include anche gli oggetti privati. Il controllo deve inoltre essere effettuato solo ogni 20 anni e sarà effettuato da una persona incaricata dal proprietario dell'oggetto, che può essere scelta da un elenco di controllori riconosciuti legalmente. Pertanto, da un punto di vista oggettivo e indipendentemente dal fatto che ciò sia stato percepito come grave dai ricorrenti, si tratta di una violazione di poco conto ai sensi dell'art. 13 Cost., per il quale è sufficiente una base a livello di ordinanza, in questo caso la OIBT.

Il Tribunale federale argomenta che può essere pur vero che la OIBT non cita testualmente che agli organi di controllo si deve concedere l'accesso a tutti i locali dotati di impianti elettrici. Ma ciò risulta obbligatoriamente dal senso delle prescrizioni di controllo, poiché altrimenti non si potrebbe affatto fornire il rapporto di sicurezza richiesto.

Interesse pubblico

A proposito dell'interesse pubblico il Tribunale federale motiva che il controllo di impianti elettrici serve a proteggere le persone e i beni, quindi anche alla protezione dei ricorrenti stessi, ma pure di terzi quali ad esempio ospiti, artigiani o forze di salvataggio. Ciò riguarda anche un edificio residenziale come quello dei ricorrenti. Il controllo periodico non si basa su un sospetto effettivo di un difetto, ma mira a individuare in tempo i difetti dovuti all'usura. La misura impugnata si basa quindi su un interesse pubblico ammissibile.



Proporzionalità

Il Tribunale federale ritiene inoltre che la decisione impugnata è proporzionata allo scopo. I ricorrenti sono tenuti a far rilasciare da un controllore riconosciuto il rapporto di sicurezza previsto nel diritto federale e a fornirlo entro un determinato termine. I ricorrenti hanno la possibilità di scegliere il controllore. La misura ordinata è adatta per garantire la sicurezza, a cui mira l'interesse pubblico, contro eventuali difetti degli impianti elettrici nell'immobile dei ricorrenti. Per altro tale misura è anche necessaria. In particolare, un controllo limitato agli impianti situati all'esterno dell'abitazione o all'esterno della zona residenziale non è in grado di garantire la sicurezza di tutti gli impianti. Per i ricorrenti la misura impugnata è inoltre ragionevolmente esigibile.

In merito a certe cattive esperienze fatte con aziende di controllo elettrico, il Tribunale federale fa notare che i ricorrenti sono liberi di scegliere un'azienda degna di fiducia risp. conveniente. L'ESTI può valutare i controllori solo sulle loro qualifiche professionali e non ha alcun influsso sulla struttura dei prezzi, dato che non si tratta neppure di tasse di diritto pubblico. L'Ispettorato non può nemmeno influenzare il comportamento concreto dei controllori nei confronti dei clienti. Del resto, nel caso delle differenze di prezzo contestate dai ricorrenti potrebbero aver giocato un ruolo anche delle differenze regionali.

In definitiva il Tribunale federale giunge alla conclusione che la decisione

impugnata non viola il diritto federale e in particolare non contravviene alla Costituzione federale. Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso.

Altra giurisprudenza

La sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5162/2012 del 13 dicembre 2012 si basa su una situazione simile: imposizione da parte dell'ESTI del controllo periodico in un edificio residenziale; emanazione di una decisione amministrativa soggetta a tassa, contro la quale il proprietario ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale. Soltanto la sua motivazione si differenzia in alcuni aspetti secondari dal caso descritto qui sopra. Il ricorrente ha infatti sostenuto di rifiutare ad estranei l'accesso alla sua abitazione, fintanto che non sussiste un sospetto fondato di un crimine. Il ricorrente ha pure affermato che la decisione impugnata costituisce una violazione di domicilio con coercizione ed è una ingerenza maligna nella sua sfera privata. Secondo il ricorrente l'affermazione che, in una casa unifamiliare dotata di una installazione elettrica semplice, prese o interruttori della luce possono causare guasti, è inoltre menzognera, poiché in fin dei conti tali controlli periodici servono essenzialmente a far prosperare le aziende che li eseguono.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, con la stessa motivazione utilizzata dal Tribunale federale nel primo caso citato.

Riepilogo e conclusioni

Il controllo periodico degli impianti elettrici nelle abitazioni non viola la protezione, sancita dalla Costituzione, della sfera privata delle persone che vi risiedono. Non si tratta di una violazione grave. Nella OIBT il controllo è sorretto da una sufficiente base giuridica. L'intervento corrisponde all'interesse pubblico ed è proporzionato allo scopo. Di conseguenza, il proprietario deve consentire il controllo periodico in tutti i locali privati.

La giurisprudenza menzionata è applicabile anche al controllo periodico di impianti elettrici con un periodo di controllo inferiore a 20 anni, nella misura in cui riguarda locali, per i quali il proprietario rifiuta l'accesso. Entrambe le sentenze danno man forte agli organi di controllo nell'esecuzione del controllo periodico e all'occorrenza per la sua imposizione.

Dario Marty, direttore

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch